



COPIA

COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 41 del 26/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere	s	
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere	s	
Giorgi Donatella	Consigliere		s
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 14 del 18/04/2020, esecutiva a norma di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha lasciato ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Vista la deliberazione ARERA 238/2020 recante *adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19* che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza COVID 19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a tre;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2020, con la quale questo Comune si è avvalso della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, e mantenendo per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopracitata;

Vista la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3 le Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020;

Richiamato l'art.1 comma 660 della Legge 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso *il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale* del comune stesso;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

Ritenuto di dover attivare una misura straordinaria a sostegno di tutte le attività economiche con sede operativa nel Comune di Gradoli interessate dai provvedimenti di chiusura concernente in una riduzione della tari limitatamente all'anno 2020;

Atteso che l'agevolazione che si intende adottare avrà efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzata a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto:

- di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, la riduzione del 25% della tariffa TARI 2020 per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 escluse quelle stagionali o saltuarie non stabilmente attive (ex art. 10 del vigente regolamento per l'applicazione delle TARI);
- di stabilire che i codici Ateco delle predette attività devono essere contenuti negli allegati ai D.P.C.M., che quindi sono state obbligatoriamente chiuse per l'emergenza COVID-19;
- di stabilire che la riduzione sarà applicata sull'ultima rata TARI 2020 ancora da inviare;

Accertato che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito, a titolo di TARI, che sarà finanziato a carico del bilancio di previsione 2020/2022, anche a valere sui fondi provenienti dai trasferimenti ministeriali a sostegno delle maggiori spese di funzionamento dell'Ente conseguenti all'emergenza epidemiologica, consentendo così il mantenendo degli equilibri di bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/04/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n. 18 del 24/09/2020, acquisito al protocollo comunale in data 25/09/2020, con n. 4666;

Con voti n. 9 favorevoli; n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 la riduzione del 25% della tariffa TARI 2020 per le utenze non domestiche coinvolte dal COVID 19;
- 3) di stabilire che:
 - i codici Ateco delle predette attività devono essere contenuti negli allegati ai D.P.C.M., che quindi sono state obbligatoriamente chiuse per l'emergenza COVID-19 escluse quelle stagionali o saltuarie non stabilmente attive (ex art. 10 del vigente regolamento per l'applicazione delle TARI);
 - la riduzione sarà applicata sull' ultima rata TARI 2020 ancora da inviare;
- 4) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alla riduzione prevista dalla presente deliberazione a tutela delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19 trovano copertura con stanziamenti di bilancio;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza del provvedere;

Con voti n. 9 favorevoli; n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Mancini Attilio*

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/10/2020** al **20/10/2020** al n. **569** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

05/10/2020
